

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1435
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1435
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3648)	1435
PRESIDENTE	1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443
BERLINGUER LUIGI	1436, 1437, 1438, 1439
CODACCI PISANELLI	1436, 1440
CODIGNOLA	1436, 1437, 1440
MAGRI, <i>Relatore</i>	1437, 1438, 1440
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1436, 1437, 1439, 1440, 1443
SCIONTI	1439, 1442
VALITUTTI	1437
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1443

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Dall'Armellina, Pitzalis e Savio Emanuela.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Achilli, Caiazza e Rampa sono sostituiti rispettivamente dai deputati Abate, Codacci Pisanelli e Marotta Vincenzo per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce », approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, n. 3648.

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta, accantonati l'articolo 3 e l'ultimo comma dell'articolo 4, erano stati approvati senza modificazioni gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

La seduta comincia alle 9,55.

BUZZI, *Sgretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — VIII. COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1967

Torniamo quindi all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente alla Università di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.

A questo articolo l'onorevole Codignola aveva presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari in sede di ripartizione annuale ».

Credo che sia necessario spiegare che i 50 milioni rappresentano un minimo, e che verranno riassorbiti nel contributo di carattere generale. Non si potrebbe infatti pensare che i 50 milioni siano un di più, perché così si darebbe all'Università di Lecce una posizione di privilegio rispetto alle altre Università.

CODIGNOLA. La norma stabilisce che sono 50 milioni. Se lei dice che questo contributo è complessivo allora vuol dire che non è aumentabile. Se invece il contributo previsto è un di più rispetto alla dotazione annuale, allora bisogna specificare che si tratta di « un minimo di 50 milioni ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di definire una spesa alla quale riferire la copertura. Poiché si fa riferimento, per quanto riguarda la copertura, ai fondi aggiuntivi del piano quinquennale, vuol dire che l'Università di Lecce su quei fondi aggiuntivi incide per 50 milioni, fermo restando ovviamente che (e in questo sono d'accordo con lo spirito dell'emendamento Codignola) nella normale distribuzione, sui fondi di bilancio, dei contributi, la citata Università avrà una sua ulteriore quota rapportata alle possibilità e alle richieste.

CODIGNOLA. Nessun privilegio, dunque signor Presidente, si stabilisce perché, nella distribuzione annuale, il Ministro terrà conto del fatto che l'Università di Lecce ha già un contributo di 50 milioni.

PRESIDENTE. Non si può dire « indipendentemente » dai contributi, ma « in connessione con i contributi », perché nel caso che il contributo dovesse essere di 200 milioni, può darsi che il Governo corrisponda solo 150 milioni dato che gli altri 50 milioni li attribuisce a questo titolo.

BERLINGUER LUIGI. Lecce parte svantaggiata rispetto...

CODIGNOLA. Si potrebbe dire « da integrare annualmente con le assegnazioni annuali ». Spetterà poi al Ministro decidere su quanto dovrà essere erogato ad integrazione.

CODACCI PISANELLI. Prego l'onorevole Codignola di non insistere sul suo emendamento che potrebbe far ritardare l'approvazione del provvedimento.

CODIGNOLA. Insisto nel far rilevare che l'attuale formulazione dell'articolo 3 rischia di pregiudicare la posizione dell'Università di Lecce.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, la Università di Lecce, una volta riconosciuta come Università statale, avrà gli stessi diritti delle altre Università italiane. Poiché nel bilancio c'è un capitolo destinato alla distribuzione di contributi di « funzionamento », l'Università di Lecce, come Università statale, avrà diritto ad attingere anche a quel capitolo. La preoccupazione, invece, era un'altra e cioè che oltre al contributo di funzionamento, l'ateneo leccese potesse avere altri 50 milioni, il che avrebbe posto quella Università in una posizione di privilegio che non mi pare sia giusto attribuirle. Ora, dal momento che il Governo ci ha dichiarato che, in sede di distribuzione dei contributi sul funzionamento, si terrà conto del fatto che la Università di Lecce ha già un contributo di 50 milioni, credo che non vi sia più ragione di nutrire in merito perplessità.

BERLINGUER LUIGI. Se è vero che si ha diritto ad avere gli altri contributi di funzionamento, allora questo articolo è inutile, perché una volta che l'Università di Lecce sarà statizzata avrà diritto ad attingere a quel capitolo.

Se invece si nutre la preoccupazione di creare un privilegio, in questo caso ritengo che le Università nuove debbano essere poste in condizioni privilegiate, in condizione di favore dal punto di vista finanziario, rispetto alle Università, già esistenti perché partono senza la scorta di un adeguato patrimonio.

Sono quindi del parere che non è sufficiente un'assicurazione del Ministero o del Governo su tale questione visto che la Corte dei conti, non sempre, ma spesso, non tiene conto di certe situazioni. Questo è un articolo non programmatico, ma estremamente preciso, in cui si stabilisce che il mantenimento dell'Università è legato alla cifra di 50 milioni. Quindi, io non capisco perché oggi ci siano delle preoccupazioni nel predisporre, leggi, che, se anche approvate con una setti-

mana di ritardo, serviranno tuttavia a snellire poi le pratiche burocratiche.

Comprendo il fondo della preoccupazione dei colleghi di Lecce in particolare, relativa all'eventuale rinvio del disegno di legge al Senato, e all'attribuzione di nuovi posti in organico. Se però è sufficiente per i colleghi presenti un'assicurazione del Ministero o del Governo per quanto riguarda l'aumento dei fondi, non capisco perché non possa essere sufficiente un'assicurazione del Ministero o del Governo per quanto riguarda l'attribuzione dei posti. La legge del resto non è stata ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e i decreti non sono ancora stati predisposti.

CODIGNOLA. C'è una riserva dei posti per le nuove Università. Non può accadere questo.

BERLINGUER LUIGI. A questo aggiungo che il rinvio al Senato non può comportare che pochi giorni di ritardo l'altro ramo del Parlamento può adottare certamente la stessa celerità con la quale la nostra Commissione ha approvato gli emendamenti apportati di recente alla legge Caiazza.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i 50 milioni previsti all'articolo 3 posso dire qualcosa che mi deriva da un'esperienza personale. Istituite nuove Facoltà tramite convenzione, lo Stato non sarebbe tenuto a dare contributi, mentre a tutte le nuove Facoltà, istituite con convenzione, naturalmente con decreto del Presidente della Repubblica, automaticamente lo Stato alla fine dell'anno eroga contributi di funzionamento.

BERLINGUER LUIGI. Ma nel disegno di legge è scritto che il citato contributo di 50 milioni ha carattere limitativo.

VALITUTTI. Io ho avuto dei dubbi, e li ho esposti, a proposito della retta interpretazione dell'articolo 3. Però vorrei dire all'amico Codignola che, sostanzialmente, la norma obbliga al minimo lo Stato per 50 milioni, ma non pone limiti: in ogni caso corrisponderà 50 milioni. L'articolo è formulato certamente male, tuttavia mi sembra eccessivo rimandare al Senato il provvedimento solo per questo motivo.

MAGRI, *Relatore*. Il relatore è d'accordo con quanto ha detto il rappresentante del Governo, che cioè il fatto che il finanziamento all'articolo 3 sia riferito all'articolo 13, in connessione con l'articolo 28 del piano finanziario della scuola, sta a significare che i 50 milioni previsti costituiscono la partecipazione dell'Università di Lecce agli stanziamenti previsti dall'articolo 28 e non possono

in alcun modo rappresentare una preclusione per finanziamenti che vengono stanziati, eventualmente, sulla base di altre disposizioni legislative o di bilancio.

D'altro canto, sarebbe veramente strano se, nel momento in cui si istituiva l'Università, lo Stato non avesse stabilito una qualunque dotazione, così come sarebbe altrettanto strano se, una volta istituita l'Università e disponendosi di altre provvidenze per tutte le Università, quella in esame dovesse restarne priva.

CODIGNOLA. Allora sarebbe un finanziamento *una tantum*!

MAGRI, *Relatore*. Non si tratta di un contributo erogato *una tantum*, ma di un minimo garantito a questa Università che andiamo a statizzare. Nessuno può pensare che questo ateneo, una volta divenuto statale — e quindi ponendosi sul piano di tutte le altre Università statali — deve rimanere escluso dalle provvidenze previste per tutte le altre Università italiane.

CODIGNOLA. Insisto sul mio emendamento, nell'interesse dell'Università di Lecce. Noi siamo favorevoli alla statizzazione di questo ateneo, ma siamo favorevoli soprattutto a garantire che esso funzioni con serietà. Questo contributo minimo di 50 milioni, secondo me, può essere considerato — così come appare formulato l'articolo 3 — tutto quello che si può stanziare per l'Università di Lecce. Per questi motivi ritengo che, nell'interesse della Università di cui si tratta, si debba chiarire questo punto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei riconfermare che i 50 milioni hanno un riferimento stretto alla copertura di cui all'articolo 13 del disegno di legge e che automaticamente l'Università di Lecce godrà delle ripartizioni dei contributi ordinari previsti per tutte le altre Università. Quindi, mi pare che, in sostanza, siamo tutti d'accordo e che non c'è assolutamente nessun dubbio su questo. Resta da valutare l'opportunità di modificare l'articolo e quindi di rinviare il disegno di legge al Senato.

Io vorrei tracciare un parallelo con quanto si fa con gli Istituti universitari di vario tipo all'atto del riconoscimento della parifica. Per questi si richiede che vi sia una convenzione di una certa durata, che stabilisca la dotazione di partenza di tali istituti, i quali molto spesso entrano a godere di certi contributi e ripartizioni di fondi.

Qui lo Stato istituisce una nuova Università, istituisce questa dotazione di partenza e

IV LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1967

automaticamente l'Università entra a godere di questa ripartizione.

Quindi, posso dare assoluta garanzia che non ci sarà l'esclusione di Lecce alla ripartizione dei contributi previsti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Desidero nel contempo assicurare che si terrà conto, ovviamente in questa ripartizione, del fatto che Lecce parte già con un contributo di 50 milioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola insiste nella votazione del suo emendamento presentato all'articolo 3, con il quale propone di aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: « indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari in sede di ripartizione annuale ».

Pongo in votazione l'emendamento dello onorevole Codignola testè citato.

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, del quale, nella seduta precedente, era stato accantonato l'ultimo comma in connessione con quanto disposto dall'articolo 10 del provvedimento.

ART. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile della Università libera è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

Il Commissario di cui all'articolo 10 provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.

In considerazione del fatto che nella precedente seduta l'articolo 10 è stato approvato senza modificazioni, e che i due primi commi dell'articolo 4 erano già stati approvati, pongo in votazione l'articolo testè letto nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di Facoltà sono esercitate da tre appositi

Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facoltà di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorché alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà, con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Gli onorevoli Berlinguer Luigi, Scionti e Seroni hanno presentato un emendamento con il quale propongono di aggiungere alla quinta riga del primo comma, dopo le parole: « fuori ruolo » le altre: « eletti secondo le disposizioni vigenti per l'elezione dei membri della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

BERLINGUER LUIGI. Rimettendomi a quanto ho già detto nella precedente seduta, desidero soltanto precisare che il nostro emendamento è in favore dell'Università di Lecce.

Il sistema con il quale vengono costituiti i Comitati tecnici va a detrimento dell'Università italiana, in quanto gli stessi non possono essere istituiti *in camera caritatis*. Questo è un punto sul quale noi non transigiamo assolutamente e per il quale abbiamo presentato l'emendamento testè citato. Ciò, anche per il fatto che possono essere istituite delle nuove università prima o contemporaneamente alla riforma e pertanto i Comitati tecnici verrebbero nominati in un modo assolutamente auticostituzionale e secondo determinati orientamenti.

MAGRI, Relatore. Onorevole Presidente, non desidero entrare nel merito di quanto qui propone l'onorevole Berlinguer, ma vorrei fare soltanto una considerazione di opportunità; mi pare che, nel momento in cui predispriamo un provvedimento, certamente importante, ma che si riferisce ad un caso particolare, quale la statizzazione dell'Università di Lecce, non convenga e non sia possibile affrontare, un problema, di carattere

istituzionale, che riguarda la nomina dei Comitati tecnici.

Ritengo che la sede più adatta, per trovare una soluzione, al problema dei Comitati tecnici, sia quella dell'esame dei provvedimenti relativi alla riforma universitaria. Mi sembra che, infatti, il caso in esame si riferisca ad una applicazione particolare delle norme vigenti.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto ha esposto il relatore; d'altra parte questa posizione era già stata annunciata nella seduta precedente. Naturalmente, esiste un problema che riguarda la nomina o la scelta dei Comitati tecnici, e ci rendiamo conto che questa scelta è spesso complicata e che può dar luogo a delle insoddisfazioni o, magari, a delle interpretazioni, un po' pessimistiche, come quella che ha testé fornito l'onorevole Berlinguer.

Il Governo ritiene che il problema debba essere affrontato, tuttavia ritengo che lo stesso possa essere esaminato in sede di provvedimenti particolari quanto in sede di riforma generale.

I problemi non sono semplici in realtà. La stessa formulazione proposta dall'onorevole Berlinguer non ci dice cosa succede di fronte alle rinunce che molto spesso avvengono numerose circa l'incarico di far parte dei Comitati tecnici.

Occorre prevedere un meccanismo di sostituzione che ora non è previsto. Vi è poi un altro problema delicato. Si tratta non di nominare un organismo consultivo come il Consiglio superiore, ma di un organismo operativo che deve essere sottoposto ad un controllo e ad un intervento del Ministero più diretto nel caso che non funzioni o funzioni male.

È stato ricordato a questo proposito l'esempio di un Comitato funzionante male perché la legge che lo aveva istituito non prevedeva termini di tempo.

Comunque il Governo si rende conto dei problemi e delle perplessità che la questione dei Comitati tecnici solleva e si impegna ad esaminare a fondo l'argomento nella sede più opportuna della riforma generale universitaria.

Sono contrario quindi all'emendamento, pur riconoscendo che esistono motivi di perplessità circa il metodo della nomina dei Comitati tecnici.

SCIONTI. Mi sembra che la settimana scorsa noi interrompemmo la seduta per cer-

care di raggiungere un accordo su questo articolo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha ritenuto che non convenisse questa volta entrare nella materia. In fondo si tratta di nominare un Comitato tecnico e non tre. Riteniamo che convenga lasciare le cose come stanno per il momento, ripromettendoci di riesaminare il problema in sede di esame di riforma universitaria.

Naturalmente non accettiamo la forma piuttosto pesante con cui l'onorevole Berlinguer ha voluto criticare certe nomine dei Comitati tecnici, ma il Governo accetta il criterio che nella nomina degli stessi Comitati si cerchi di rappresentare le correnti più vive delle materie che saranno insegnate nella Facoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento?

BERLINGUER LUIGI. Insistò per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer ed altre al primo comma dell'articolo 12.

(Non, è approvato).

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma dell'articolo 12.

(Sono approvati).

Al terzo comma gli onorevoli Berlinguer Luigi e Scionti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « indicate al primo comma del presente articolo » con le altre « e la stessa durata indicate dal presente articolo ».

BERLINGUER LUIGI. Non credo che l'interpretazione data nella precedente seduta possa essere legittimamente sostenuta, in quanto si introduce una norma nuova della decadenza del Comitato tecnico dopo due anni.

E questa è una cosa che noi sottolineiamo come molto positiva. Comunque, una volta decaduto il Comitato tecnico, il Ministro provvederà alla nomina di un altro Comitato con le modalità previste non dall'ultimo comma dell'articolo 12, ma secondo il disposto del primo comma dello stesso articolo.

Nel primo comma non si innova assolutamente niente in merito all'attuale prassi di nomina dei Comitati tecnici. La norma limitativa nel tempo è quella del terzo comma in cui si parla di biennio.

Ognuno di noi conosce l'interpretazione formalistica del diritto in Italia e come in particolare nel mondo universitario si arrivi a vette altissime di ermeneutica restrittiva e come l'errore di una sola parola in una legge dia libero sfogo ad una serie di interpretazioni estremamente negative.

Nel nostro caso, l'interpretazione unica, legittima, risulta essere quella che il Comitato tecnico abbia durata illimitata.

Chiediamo, dunque, che ci si garantisca nei confronti di un fenomeno che i colleghi leccesi conoscono perfettamente.

A noi non importa il fatto che vi siano professori chiamati per soli sei mesi e che poi non si sia voluto costituire il Consiglio di facoltà.

Noi dobbiamo porre per legge delle garanzie automatiche. La legge che abbiamo predisposto per l'Università di Siena pecca in questo, infatti il limite di un anno, per quanto rigoroso, lo è di meno dal momento che al Ministro è data la facoltà di « sostituire ». il Comitato tecnico. Nel disegno di legge in discussione invece è previsto un biennio come scadenza automatica del Comitato tecnico; poi il Ministro provvederà.

Costituire un Consiglio di facoltà di fisica *ex novo* richiede più di un biennio, o meglio, può legittimare la tesi che si richiede più di un biennio. In questo caso noi non accettiamo il discorso del rinvio al Senato; perché intendiamo apportare una modifica che riteniamo decisiva.

Sul primo comma dell'articolo 12 abbiamo sollevato una questione di principio. C'è stata una discussione fra le parti e sono state assunte una serie di posizioni. Non è il caso ora di andare ad « annullare » quanto si è stabilito, tuttavia insistiamo nell'emendamento presentato proprio nell'interesse dell'Università di Lecce.

PRESIDENTE. Mi permetto di dire che è nella *ratio legis* che la durata prevista per i tre Comitati si estenda anche al Comitato che venisse eventualmente rinnovato. Sarebbe un assurdo se questo dovesse durare più di due anni.

MAGRI, Relatore. Il relatore è d'accordo con quanto ha affermato il Presidente. È fuori dubbio infatti che il Governo, nel presentare questo disegno di legge e nel fissare la durata massima del biennio, abbia voluto estendere tale durata tanto ai Comitati di prima nomina quanto ai Comitati rinnovati. Il relatore però è anche d'accordo nel riconoscere che l'attuale formulazione dell'artico-

lo è poco chiara: infatti il fatto che il limite del biennio sia stato posto nel terzo comma e che il terzo comma faccia poi riferimento soltanto al primo, può ingenerare qualche equivoco.

Se quindi la Commissione ritiene di rinviare il provvedimento al Senato per chiarire la questione, il relatore non può che rimettersi alla sua volontà.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo con il relatore. Ringrazio l'onorevole Berlinguer per aver voluto riconoscere la positività della limitazione a due anni del Comitato tecnico. Non condivido però il suo pensiero circa una certa insensatezza del Governo: infatti non avrebbe nessun senso comune limitare ad un biennio il primo Comitato e lasciare poi senza limiti il secondo. C'è una manifestazione chiara della volontà del Governo di limitare la durata dei Comitati tecnici, anche di quelli successivi, a due anni. Il Governo rivendica la priorità di questa idea. Tuttavia se si ritiene di dover chiarire meglio la norma attraverso l'emendamento proposto, il Governo non si oppone.

CODACCI PISANELLI. Credo che le assicurazioni date dal Governo siano più che sufficienti per farci dichiarare favorevoli alla approvazione della norma. Prego pertanto di non insistere su questo punto dal momento che la norma appare chiara. Invito la Commissione a non approvare l'emendamento.

CODIGNOLA. Come ho già detto nella seduta precedente, il testo del terzo comma dell'articolo 12 è equivoco e lascia la possibilità a possibili discrezionalità. Infatti non si avrebbe tanto la possibilità di nominare i Comitati tecnici per più di due anni, dato che la nomina sarebbe normalmente fissata per un biennio, quanto quella di consentire al Comitato di rimanere in carica per molti anni ancora dopo il primo biennio. La cosa si renderebbe possibile (del resto è già accaduto a Lecce) perché nel disegno di legge tale principio non è vietato, anzi il fatto che nel terzo comma si faccia riferimento al primo comma potrebbe far sembrare che si sia voluto escludere il riferimento agli altri commi. Il provvedimento, così come è formulato, lascia intendere che non esiste il limite dei due anni per il nuovo Comitato nominato eventualmente dal Ministro. Per questo motivo, dati anche i precedenti che si sono verificati a Lecce, prego la Commissione di non insistere sul mantenimento dell'attuale formulazione e di voler accogliere l'emendamento proposto

dall'onorevole Berlinguer, cui del resto avevo già aderito nella precedente seduta. Siamo sicuri che il provvedimento non subirà ritardi notevoli dal momento che su una modifica di questo genere il Senato deciderà in breve tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer Luigi e Scionti propongono al terzo comma, dell'articolo 12, di aggiungere alle parole « stesse modalità », le altre « e la stessa durata indicate dal presente articolo ».

A questo emendamento il Governo è favorevole e il relatore si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento testè citato.

(È approvato).

L'articolo 12 risulta pertanto così formulato.

ART. 12.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di Facoltà sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facoltà di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorché alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà, con le stesse modalità e la stessa durata indicate dal presente articolo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, ne do lettura e lo pongo in votazione.

ART. 13.

Nella maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti

dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, per quanto riguarda il contributo di funzionamento annuo di cui al precedente articolo 3; con gli stanziamenti degli articoli 26 e 27 della citata legge di finanziamento, rispettivamente, per la spesa occorrente per i nuovi posti di assistenti universitari di ruolo, per gli incarichi di insegnamento e per i nuovi posti di personale non insegnante di cui al precedente articolo 5.

(È approvato).

Do quindi lettura dell'annessa Tabella A.

TABELLA A

	N. posti
RUOLO ORGANICO PROFESSORI UNIVERSITARI:	
Facoltà lettere e filosofia	n. 5
Facoltà magistero	» 4
Facoltà scienze	» 12
Totale	n. 21
RUOLO ORGANICO PERSONALE ASSISTENTE:	
Facoltà lettere e filosofia	n. 5
Facoltà magistero	» 24
Facoltà scienze	» 4
Totale	n. 33
RUOLO ORGANICO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE:	
a) I) Carriera direttiva uffici amministrativi:	
Direttore amministrativo	n. 1
Direttore di sezione	» 1
Consigliere di I classe	} » 1
Consigliere di II classe	
Consigliere di III classe	
II) Carriera direttiva personale bibliotecario:	
Bibliotecario di 3ª classe	} » 1
Bibliotecario aggiunto	
Vice bibliotecario	

	N. posti
b) Carriera di concetto del personale di ragioneria:	
Ragioniere	} n. 2
Ragioniere aggiunto	
Vice ragioniere	
c) I) Carriera di concetto personale amministrativo:	
Segretario	} » 4
Segretario aggiunto	
Vice segretario	
II) Carriera di concetto addetti bibliotecari:	
Aiuto bibliotecario	} » 2
Aiuto bibliotecario aggiunto	
Aiuto vice bibliotecario	
d) Carriera esecutiva:	
Primo archivista	» 1
Archivista	} » 6
Applicato	
Applicato aggiunto	
Totale	n. 19

RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI:

Carriera ausiliaria:

Custode, bidello, usciere I classe	} n. 8
Custode, bidello, usciere II classe	
Custode, bidello, usciere III classe	

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

SCIONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! È stata creata artificialmente una notevole confusione in ordine al nostro comportamento di fronte a questo disegno di legge; siamo stati di volta in volta o indicati come coloro che non vogliono la statizzazione dell'Università di Lecce o come coloro che, in maniera contraddittoria, dicono sì e votano no. È necessario, per la serietà del nostro lavoro e per dare chiarezza alle rispettive posizioni politiche, uscire fuori da certi schemi e forzature polemiche e restituire le cose al loro giusto posto.

Diciamo subito che noi siamo e siamo stati sempre e siamo tutt'ora favorevoli alla statizzazione dell'Università di Lecce che co-

stituisce senz'alcun dubbio un fatto intrinsecamente positivo. Sanno tutto questo gli studenti di quella Università che lunedì scorso hanno occupato l'Ateneo e hanno votato un ordine del giorno per una riforma democratica della Università che garantisca il diritto allo studio, la istituzione dei dipartimenti, l'autogoverno e l'autonomia.

Onorevoli colleghi, gli studenti del Salento vogliono sì l'Università, ma vogliono una buona Università. Anche nella lotta di questi giorni il movimento studentesco salentino ha dimostrato la sua maturità e la sua serietà.

Ed è proprio in ordine ai contenuti e alle strutture che noi abbiamo condotto, prima al Senato, e in questa settimana nella VIII Commissione, una battaglia per una Università moderna, organicamente collegata allo sviluppo del Salento, non povera, rachitica e strumentalizzata, signor Presidente (come la maggior parte delle Università meridionali), al reperimento di giovani intelligenti da preparare perché possano andarsene in altre regioni o fuori del nostro Paese. Non possiamo non avvertire con preoccupazione la fuga di intelligenze dal mezzogiorno che continuerà se non costruiremo là una nuova società ed una nuova Università.

Più in particolare il nostro gruppo si è battuto per una rappresentanza degli studenti negli organi di governo della Università, contro lo scioglimento dell'attuale Consiglio di amministrazione e la nomina di un Commissario governativo (senza limite di tempo). Noi siamo fermamente persuasi che si poteva lasciare in carica l'attuale Consiglio di amministrazione — nel quale sono rappresentati (tra gli altri) gli enti locali che hanno sopportato l'onere dell'Università in tutti questi anni — fino alla costituzione dei regolari organi di governo dell'Università.

Così ancora resta per noi inaccettabile la nomina di Comitati tecnici che, per l'esperienza di questi ultimi anni, sono strumenti di potere e di pressione anche ideologica sul corpo docente e sugli studenti delle Facoltà.

Ugualmente è del tutto insufficiente l'organico dei professori di ruolo e degli assistenti, indicato nel disegno di legge, ed è quasi irrisorio il contributo di lire 50.000.000 all'anno a carico dello Stato.

La democrazia cristiana si è irrigidita sul testo del Senato preferendo più volte rompere la sua maggioranza. Infatti non è privo di significato che la maggior parte degli emendamenti da noi e dai socialisti presentati, hanno ricevuto il voto favorevole nostro e

dei socialisti e il voto negativo della democrazia cristiana e della collega del movimento sociale italiano presente in questa Commissione.

È stato detto da più parti che bisogna approvare questo disegno di legge e rinviare a provvedimenti successivi il suo miglioramento. È una tesi che non ci convince. Sappiamo perfettamente quanto aleatori sono i provvedimenti miglioratori successivi che si promettono. Se c'era la volontà politica di fare una Università valida, questo era il giusto momento.

Per tutte queste ragioni, brevemente riassunte, signor Presidente e onorevoli colleghi, valutando l'aspetto positivo implicito nella statizzazione e i contenuti negativi del disegno di legge, il nostro gruppo ha deciso di astenersi impegnandosi a portare avanti la lotta per una riforma democratica della Università sia nel dibattito ancora in corso sul disegno di legge n. 2314 e sia in ordine alla Università di Lecce con tutti quegli strumenti che saranno ritenuti più utili al raggiungimento del fine.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franceschini, Abate e Codignola hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera

nell'approvare il disegno di legge n. 3648 « Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce »,

impegna il Ministro
della pubblica istruzione

a limitare ad un anno la presenza del Commissario governativo di cui all'articolo 10.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testè letto.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul:

Disegno di legge: « Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce ». (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3648).

Presenti	29
Votanti	21
Astenuti	8
Maggioranza	11
Voti favorevoli	16
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Codignola, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Magri, Moro Dino, Racchetti, Marotta Vincenzo, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Tomanlio Vittoria.

Si sono astenuti:

Berlinguer Luigi, Bronzuto, Di Lorenzo, Levi Arian Giorgina, Loffredo, Scionti, Seroni, Tedeschi.

Sono in congedo:

Dall'Armellina, Pitzalis e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO